

TORNATA DEL 29 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di una petizione — Omaggi — Relazione sul progetto di legge intorno alla convenzione pel servizio postale tra Cagliari e Tunisi — Discussione del progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna — Dichiarazioni del ministro delle finanze e risposta del relatore senatore Vesme — Chiusura della discussione generale — Articolo 1° emendato dell'ufficio centrale — Osservazioni del ministro delle finanze, e replica del relatore — Proposta del senatore Giulio — Osservazioni dei senatori Massa-Saluzzo, Sauli e Pallavicino-Mossi — Adozione degli articoli 1 e 2 secondo il progetto ministeriale — Articolo 3 emendato dall'ufficio centrale — Osservazioni del ministro delle finanze e dei senatori Pinelli e De Margherita — Nuova redazione dell'articolo proposta dal ministro dell'istruzione pubblica — L'ufficio centrale modifica il suo emendamento — Parlano i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, e i senatori Siccardi, Alfieri, Gioia, De Margherita, Vesme, relatore, e Massa-Saluzzo — Adozione dell'articolo 3 del progetto ministeriale — Presentazione di quattro progetti di legge: Riordinamento del barraccellato in Sardegna; Stabilimento di quattro linee telegrafiche; Aumento di retribuzione della quota di mare alla Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile; Riordinamento dei Consigli della marina mercantile.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato senza osservazioni, e il seguente sunto di una petizione:

840. Duplicato della petizione n° 836 del notaio Carutti. (mancante questa dell'autenticità della firma).

OMAGGI.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato degli omaggi fattigli:

1° Dal signor Antioco Polla, di una sua apologia delle dottrine politiche di Vincenzo Gioberti;

2° Dai signori Allgaris Pietro e Vinca Carlo, delegati dai ricorrenti negozianti d'Alessandria, di n° 120 copie di una loro memoria riguardante la legge d'imposta sulle professioni, arti, industria e commercio;

3° Dal deputato Carlo Cadorna, di un suo opuscolo contenente considerazioni sopra la strada ferrata da Genova alla Svizzera.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA CONVENZIONE PEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE TRA CAGLIARI E TUNISI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme, relatore sul progetto di legge riguardante la convenzione pel servizio di corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi.

DI VESME, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1623.)

PRESIDENTE. Ove mai dopo la discussione che è all'ordine del giorno rimanesse tempo utile al Senato, io avrò l'onore in questo caso di proporre che voglia passare immediatamente alla discussione di questo progetto, il quale pare non possa presentare serie difficoltà nella discussione.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante la conserva-

zione del catasto in Sardegna, e do la parola al signor ministro delle finanze. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1526.)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi duole di dover dichiarare che, a malgrado del desiderio di abbreviare la discussione di questa legge, io mi trovo in obbligo di combattere tutti i cambiamenti proposti dall'ufficio centrale.

Io non entrero a combattere ad una ad una tutte le particolari mende che vi vennero accennate: io mi contenterò per ora di oppugnare la principale, quella cioè che introduce in certo modo una differenza sostanziale fra il progetto ministeriale e quello dell'ufficio; voglio dire la soppressione di tutti gli articoli, non che di tutte le espressioni che si riferiscono ai fabbricati.

Il Ministero aveva creduto di dover estendere ai fabbricati le medesime norme che stabiliva per i beni rurali: l'ufficio invece ha ripulato miglior consiglio di eliminare intieramente dalla legge tutto ciò che ai fabbricati si rapporta, lasciando alla legge del marzo 1851 « legge che dal 1° gennaio è applicata alla Sardegna », il determinare ciò che riflette i fabbricati.

Io credo che l'ufficio è caduto in un grave errore; la legge del 1851 aveva per oggetto di stabilire una tassa (non si può dire nuova, poichè la tassa sui fabbricati già vigeva) per la regolarizzazione e l'estensione di quella già esistente, ma non aveva di mira nessuna disposizione catastale. E difatti in essa legge non v'è nessuna specifica disposizione di catasti; i proprietari di nuovi edifici sono per essa obbligati a farne la consegna ai verificatori delle contribuzioni dirette, ma essa non impone loro l'obbligo di fare nessuna dichiarazione ai conservatori del censo. Ed invero questa legge non deve preoccuparsi di siffatta prescrizione, poichè pel continente noi abbiamo già una legge catastale, cioè il decreto organico del 1818 e le patenti del 1839; questo decreto e queste patenti regolano in terraferma tutto ciò che è relativo al catasto; si osservavano più o meno, questa è un'altra cosa. Qui la legge esiste ed ha preceduti i casi di mutazione di proprietà tanto per i terreni, quanto per i fabbricati; ma così non può dirsi nella Sardegna. Colà non esistono di tali leggi, nè credo che ne siano state pubblicate; quindi era necessario il provvedervi.

Forse si potrà dire: fate che queste leggi stesse abbiano pur vita in Sardegna; ma, o signori, conviene avvertire che noi introduciamo nella Sardegna un sistema affatto distinto da quello che vige sul continente. Giustà il sistema sancito dal decreto del 1818 e dall'editto del 1839 sul continente la conservazione del catasto è affidata ad agenti comunali che da qualche tempo abbiamo posti sotto la sorveglianza della amministrazione delle contribuzioni dirette; imponendo loro l'obbligo di tenere un doppio del registro delle mutazioni; ma il conservatore principale è ancora da noi sul continente; un agente comunale è il catastaro, laddove in Sardegna vogliamo affidare questa conservazione ad un agente governativo.

Voi vedete adunque come il sistema che si vuole introdurre in Sardegna e che questa legge concerne, differisce radicalmente da quello che tuttora è in vigore in terraferma; quindi dato anche che il decreto del 1818 e le patenti del 1839 avessero forza di legge in Sardegna, dato che non avendolo si pubblicassero, noi arriveremmo a questo sconcio di avere un sistema per i terreni ed un altro per i fabbricati.

Io penso quindi che si commetterebbe un gravissimo errore se adottando il sistema dell'ufficio centrale si volessero eliminare tutte le disposizioni relative ai fabbricati per lasciare

sussistere per essi la disposizione imperfettissima della legge del 1851, disposizione fondata sopra un sistema contrario alla legislazione di terraferma.

Sicuramente si può dire che è un inconveniente avere un sistema in Sardegna e un altro in terraferma; ma siccome tutti ci accordiamo nel dire che il catasto si deve modificare e riformare, e che un altro sistema vuol essere impiantato, noi cominceremo la riforma della Sardegna, che quindi si applicherà in terraferma. Probabilmente si verrà stabilendo che a mano a mano che il catasto sarà finito in una provincia, ivi s'introduca pure immediatamente il nuovo sistema di conservazione.

Dunque non vi è anomalia, vi è un principio di riforma. La Sardegna da questo lato si trova più favorita delle provincie continentali perchè avrà un catasto di gran lunga migliore di quello di terraferma, e un sistema di conservazione superiore a quello che abbiamo noi. Ma se vogliamo che il beneficio per la Sardegna sia completo, dobbiamo applicare questo sistema tanto ai terreni quanto ai fabbricati.

Io ho presa la parola nella discussione generale per combattere queste modificazioni, e mi riservo, quando verremo alla discussione degli articoli, l'oppugnarne altre quantunque di pochissima importanza. Intanto ho voluto accennare a quella che io considero come una modificazione sostanziale del progetto di legge, e che vizierebbe radicalmente questa riforma che, a mio credere, deve tornare utilissima all'isola di Sardegna.

DI VESME, relatore. L'ufficio centrale fu mosso da questo motivo principalissimo nell'opinare che si dovessero sopprimere gli articoli relativi ai fabbricati. Di due generi sono le mutazioni che possono avvenire nel censo, cioè il cambiamento nei possessori e il cambiamento nella proprietà stessa. Il cambiamento nei possessori anche relativamente ai fabbricati è già contemplato nell'articolo 1 della legge. L'articolo 1 dice in generale che si dovranno descrivere sui registri del censo tutte le mutazioni che succedono nei possessori dei beni stabili. Questa disposizione adunque comprende anche questo caso. E difatti gli articoli 6 e 7 proposti dal Governo nulla dicono che abbia relazione al cambiamento dei possessori, ma soltanto ai cambiamenti che hanno luogo nella stessa proprietà, ossia nelle case, intorno ai fabbricati di nuove costruzioni, per esempio, a quelli che essendo prima esenti cessarono di esserlo, e così di seguito. Nell'articolo seguente si determina semplicemente il tempo entro il quale deve essere fatta la consegna. Ma il primo appunto di questi articoli nulla stabilisce di nuovo, ma si riferisce appunto alla legge antica sui fabbricati. Vi si dice: « dovranno essere consegnati nei modi e sotto le comminatorie stabilite dalla legge medesima. » Ecco adunque che quest'articolo non fa altro che stabilire la stessa cosa che quella legge, con una sola diversità la quale non è neppure bene espressa nella legge. Secondo quella prima legge la consegna va fatta alla persona incaricata delle contribuzioni; secondo questa dovrebbe fare ai conservatori del censo. Ma come già nella prima consegna degli stabili eseguita in Sardegna furono appunto gli agenti municipali che presero il censo delle case e gli agenti del fisco l'ebbero o l'avranno da questi, così potranno annotarsi le successive mutazioni nel censo senza creare un doppio servizio per la stessa cosa, tanto più che con questo doppio servizio si corre rischio di far nascere contraddizioni o differenze tra le disposizioni che hanno luogo in terraferma relativamente all'imposta delle case, e quelle che hanno luogo in Sardegna, locchè tengo per fermo non essere intenzione del Ministero.

Io credo dunque che senza alcuna tema si possano togliere quegli articoli, poichè alla parte principale che è quella della trasmissione della proprietà già contemplata nell'articolo 1, anche per le case e per i nuovi fabbricati e per le altre variazioni, ossia quando un edificio cessa di essere sottoposto a contribuzione o comincia ad esserlo, provvede abbastanza l'antica legge sui fabbricati.

Del resto mi riservo all'uopo di trattare maggiormente la materia quando verranno in discussione gli articoli relativi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È chiusa.)

Si passa ora alla discussione degli articoli, il primo dei quali è così concepito :

« Art. 1 Per la conservazione del catasto provvisorio dell'isola di Sardegna e per il regolare riparto della contribuzione prediale, dovranno descriversi sui registri del censo tutte le mutazioni che succedono nei possessori dei beni stabili. »

La differenza che passa fra quest'articolo proposto dall'ufficio centrale e quello del Governo consiste solamente in ciò, che nell'articolo del Governo si parla anche dell'estimo dei beni stabili, e qui si parla solamente dei possessori.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'ufficio ha creduto inutile la parola *estimo* che si era introdotta nell'articolo 1 del progetto ministeriale. In quest'articolo che cosa intende il legislatore? Di determinare l'oggetto della legge. Si determinano le operazioni che si debbono fare nei registri del catasto per la formazione del catasto medesimo.

Ora, queste operazioni possono essere di due nature : o a cagione di mutazione di proprietà quando uno stabile passa da una mano ad un'altra, oppure quando l'estimo di uno stabile varia.

Egli è evidente che anche una variazione nell'estimo può necessitare di una modificazione nei libri di catasto. Io suppongo, a mo' d'esempio, una pezza di terreno corrosa dal fiume. L'estimo di questa pezza ha variato ; dunque questa variazione deve essere introdotta nel libro censuario. Egli è perciò che pare opportuno che la legge, la quale ha per oggetto di ordinare tutte le operazioni che si fanno nei libri censuari, debba nel primo articolo parlare non solo delle modificazioni che succedono nei possessori, ma ancora di quelle che sopravvengono nell'estimo dei beni stabili rimanendo questi beni in possesso delle medesime persone ; egli è perciò che io penso essere opportuno il mantenimento della parola *estimo*. Evidentemente questo, forse preso in pratica, non recherebbe con sé alcun inconveniente, ma credo che vizierebbe il concetto della legge.

DI VESME, relatore. Osservava il signor ministro che può venire il caso che anche le mutazioni nell'estimo debbano iscriversi nei libri censuari, cosa indubitata, poichè nel seguito della legge si noverano questi casi. Ma altro è il senso dell'articolo quale fu proposto dal Ministero, perchè vi si dice che tutte le mutazioni che succedono nei possessori e nell'estimo dei beni stabili debbono iscriversi nei libri censuari.

Ora questa proposizione è assolutamente falsa. Basta per convincersene il leggere l'articolo 8 dove si dice che non si devono iscriverne le mutazioni nell'estimo, che proverranno da miglioramenti introdotti dal possessore ; eppure anche questi variano l'estimo dei beni. Devono iscriversi quelle sole variazioni che sono espressamente nominate nei seguenti articoli della legge. Ciò deve farsi in altri luoghi, e a più forte ragione in Sardegna, che per una legge formale è affidata che

per 20 anni non sarà mutato l'estimo censuario. Sarebbe dunque quasi un indizio di voler violare la fede data, l'adottare una espressione così generica e il dire che tutte le mutazioni nell'estimo si iscriveranno nei libri censuari.

La Commissione unanime persiste nell'opinione che questa parola si debba cancellare.

Se si volesse nell'articolo 1° indicare il doppio scopo della legge additato dal signor ministro, ciò potrebbe farsi ; ma allora invece di dire che tutte le mutazioni che succedono nell'estimo debbono iscriversi nei libri censuari, converrebbe concepire la frase in altro modo, e dire che si iscriveranno tutte le mutazioni che succedessero nei possessori, e quelle mutazioni nell'estimo che sono indicate negli articoli seguenti, frase che non sarebbe in contraddizione colle parti della legge che seguono, ma che, a parere dell'ufficio, riuscirebbe perfettamente inutile.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il censo non ha la pretensione di far sempre conoscere il valore reale e neppure il valore relativo di tutti i beni ; fa conoscere il valore all'epoca in cui l'operazione si è compiuta, e non lo modifica che in determinate circostanze. Ma evidentemente non si è mai pensato di poter tener dietro a tutti i cambiamenti che possono succedere nel valore relativo di una proprietà. Quando io trasformo un prato in un campo, quando da un terreno poco fertile ne faccio uno suscettibile di produrre anche canape di prima qualità, il censo non tiene dietro a questi miglioramenti : nè vi terrà dietro se non quando si procederà con un'operazione generale ad un nuovo censimento. Quindi bisogna introdurre qui la parola *estimo* nel suo significato censuario. Non si parla della mutazione nell'estimo reale, nel valore assoluto, ma solo di quelle mutazioni, nell'estimo delle quali il censo tien conto. La legge poi indica dopo quali siano queste mutazioni di cui tien conto ; queste spiegazioni tolgono ogni dubbio, ogni incertezza che potrebbe nascere dalla frase forse un poco assoluta del primo articolo.

Se poi rimanesse qualche dubbietà, gli schiarimenti che vengono negli articoli seguenti indicano quali siano le mutazioni contemplate dalla legge.

Quindi io credo che non vi possa essere nessun inconveniente nel mantenere questa parola, nè possa dare argomento agli spiriti più timidi in Sardegna che si voglia per avventura violare l'impegno assunto di non mutare l'estimo per anni trenta e che si debba mantenere intatto l'articolo primo che corrisponde al concetto che informa la legge.

DI VESME, relatore. Il signor ministro notava che il censo non può tener dietro a tutte le mutazioni che seguono in un bene stabile, che, per esempio, se uno riduce un prato a campo o viceversa, di questo non tiene conto il censo, ma solo di quelle mutazioni le quali danno luogo ad un vero valore censuario, cioè di quelle che sono indicate nominatamente dalle leggi. Appunto in questo senso l'ufficio crede doversi rigettare la proposta. Se, per esempio, alcuno riduce un terreno incolto (e sa il ministro quanti siano in Sardegna) a vigna, questo terreno acquista un vero valore censuario maggiore, e secondo il regolamento annesso alla legge dovrebbe tassarsi in somma diversa, altro essendo l'estimo censuario di una vigna, altro quello di un terreno incolto.

Ora, non solo nello stato attuale di cose, ma neppure in caso di un nuovo censimento questo terreno non potrebbe essere valutato in somma maggiore di quello che valeva quando era incolto, e l'articolo 12 sulla legge delle contribuzioni di Sardegna dice così : « Il censimento prediale provvisorio starà in vigore finchè con altra legge non si sia instituito il censimento

stabile parcellare; in ogni caso però il valore estimativo dell'unità di misura d'ogni proprietà assegnato ora provvisoriamente non potrà essere mutato se non dopo trent'anni almeno.

Dopo un diffidamento così formale, qualunque frase che acciuda il pensiero che le mutazioni che seguono nell'estimo censuario possano essere tassabili deve assolutamente allontanarsi dalla legge.

In secondo luogo deve osservarsi che qui non si tratta di mutazioni da registrarsi dagli agenti stessi fiscali, i quali dietro istruzioni del Governo potrebbero trasandare forse di registrare queste mutazioni nell'estimo; si tratta di un'obbligazione imposta ai privati, i quali secondo la legge devono denunziare tutte le mutazioni che seguono nell'estimo dei loro beni.

Ora questa obbligazione è in contraddizione colla legge che instituisce la nuova contribuzione in Sardegna, e cogli articoli seguenti della legge. Né si può dire che i seguenti articoli spieghino questo primo; poichè tra il dire che tutte le mutazioni devono denunziarsi, e il dire che i proprietari non sono tenuti a denunziarne che una parte, una asserzione non spiega l'altra, ma una contraddice l'altra.

L'ufficio adunque persiste nell'opinione che debba togliersi quella frase.

GRULLO. La differenza che qui insorge tra l'ufficio centrale ed il signor ministro consiste tutta nella significazione diversa attribuita dall'uno e dall'altro alla parola *estimo*. L'ufficio attribuisce a questa parola il significato che ha effettivamente, per l'ordinario, nelle operazioni censuarie, cioè a dire il prezzo intero attribuito nel censimento a quella qualità di terreno alla quale appartiene quel certo appezzamento di cui si ragiona. Il progetto di legge sostenuto dal signor ministro attribuisce invece alla parola *estimo* un significato alquanto differente, poichè la considera come equivalente del valore totale di quell'appezzamento del quale si parla.

Ne segue da questa maniera di intendere la parola *estimo* che un cambiamento nella continenza di una pezza, secondo il signor ministro, cambierebbe l'estimo. Ora io credo che se la parola *estimo* si vuol prendere nel suo rigoroso significato, un cambiamento di continenza, una diminuzione per corrosione, od un aumento per alluvione propriamente detta, non mai cambierebbe il risultato dell'applicazione dell'estimo di quell'appezzamento.

Comunque si voglia intendere la parola *estimo*, sarebbe sicuramente desiderabile che la legge parlasse in modo perfettamente chiaro.

Egli è certo che questo primo articolo, se non è in contraddizione formale cogli articoli seguenti, può però far nascere dubbio intorno al significato che siasi voluto dare alla parola *estimo*, e che sarebbe più conforme a quella chiarezza che è sempre desiderabile nella legge, ed a quell'accordo che deve sussistere tra i diversi articoli della legge medesima. Se in questo articolo 1°, alla parola *estimo* si sostituisse una parola che meglio si accordasse con quanto viene prescritto dagli articoli seguenti, e se invece d'*estimo* si dicesse la *capacità*, la *continenza*, la *consistenza* o la *quantità* di ciascuno stabile, allora ogni difficoltà sarebbe eliminata, ogni dubbio svanirebbe senza che si fosse mutato per nulla la sostanza del progetto presente del signor ministro.

MASCA-SALUZZO. Io credo che le osservazioni dell'onorevole signor ministro relativamente all'utilità che può trarre seco la dichiarazione d'estimo, possano essere avvalorate dalle circostanze particolari della Sardegna che a tutti oramai sono note.

Si tratta di stabilire per quell'isola basi per un catasto provvisorio, le quali debbono poi essere definitive per un catasto definitivo.

Ora si sa che nei catasti conviene tenere conto dei possessori dei terreni, del valore di questi, al qual valore contribuisce certamente la natura, la coltivazione, l'indole stessa del terreno.

Quanto maggiormente saranno chiare le indicazioni dei possessori e della natura dei terreni, d'altrettanto saranno maggiormente durevoli le basi del catasto o provvisorio, o definitivo.

Secondo la mia opinione, quando il Governo nell'articolo 1° di questa legge inseriva la menzione dell'estimo, credo volesse alludere a queste operazioni che si faranno più prontamente quando il commercio abbia larga sfera.

Conosciamo tutti quanto sia immensa l'estensione dei terreni incolti colà; sappiamo quali siano le cure del Governo a renderli coltivi; sappiamo che ve n'ha una quantità che è sottoposta a certa servitù di fatto, a quella del pascolo, e che vi sono terreni chiusi i quali sono esenti da questo servitù; sappiamo infine che vi sono vigne le quali godono di certi privilegi, e altre che non ne godono, vi sono oliveti nella circoscrizione dei terreni destinati ad agrumi; insomma tutte quelle variazioni le quali vennero introdotte dall'industria. Ora se nel cambiamento di proprietà vi fosse un terreno, il quale trovandosi dapprima incolto ed essendo gerbido, abbandonato alla soggezione generale del pascolo, venisse circondato da un fiume, da chiusure, epperò molto maggiormente produttivo, egli è certo che avrà un molto maggior valore in commercio.

Io credo che a questo scopo tenda precisamente la menzione che ha fatto il Governo dell'estimo, poichè se uno ha comprato, ad esempio, 100 ari di terreno incolto ed abbandonato senza chiusura, e che poi dopo lo chiude, e che per 10 anni lo tenga e poi lo vendi, il possessore nella dichiarazione che deve fare agli agenti del catasto inserirà la menzione della variazione della proprietà delle persone, non che la variazione del terreno, il quale, come dissi, era prima abbandonato al pascolo, poi, mercè le chiusure, divenne suscettivo di maggior coltivazione.

Così pure se questo terreno diventasse un giardino, sarebbe anche una ragione di più per farne una dichiarazione espressa: se poi diventasse, per esempio, ciò che si desidera tanto in Sardegna, cioè un podere agricolo, in cui si costruissero case o stalle, ciò gli darebbe egualmente un valore maggiore.

Io credo dunque col signor ministro che colla indicazione dell'estimo non s'intenda già di voler alludere a tutti i miglioramenti che possono nascere piuttosto da un sistema che da un altro, piuttosto da piantagioni che da ingrassi.

Queste variazioni non potrebbero entrare nelle indicazioni del catasto. Ma altra cosa è se un terreno chiuso diventa giardino o podere modello con stalle ed altri aggiunti: queste indicazioni ne variano l'estimo perchè ne variano la natura, e mi pare allora che la parola *estimo* non è tutt'affatto senza una giusta conseguenza, nè senza uno scopo lodevole del canto del Ministero. Forse anch'io sono del sentimento che un'altra parola potrebbe più acconciamente chiarire l'idea.

Mi pare si potrebbe sostituire alla parola *estimo* quella che indicasse la categoria e la classe dei beni.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore.

DE VESME, relatore. Leggerò primieramente alcune parole dell'articolo 8°. Qui si dice:

I terreni... saranno descritti... avuto solo riguardo alla produzione proveniente dall'azione naturale del suolo, indi-

pendentemente così dai miglioramenti introdottivi dai possessori. »

Avvertirò poscia che le parole appunto or ora dette in favore dell'articolo dall'onorevole preopinante sono per l'ufficio la miglior arma per combatterlo e rigettarlo; imperocchè si scorge oramai evidentemente che l'ambiguo c'è, giacchè lo stesso preopinante è d'opinione che le mutazioni fatte dal proprietario portanti variazione nell'estimo, e per le quali si alteri il valore censuale, si debbano iscrivere e portino variazioni nella tassa, laddove l'articolo che ho letto della legge costitutiva delle contribuzioni in Sardegna stabilisce che per 30 anni questa varietà nella tassa non debba aver luogo.

Sia dunque perchè vi può nascere errore nell'interpretazione di questo articolo, sia perchè è in contraddizione cogli articoli seguenti, l'ufficio insiste perchè sia modificato, accettando del resto la modificazione proposta dal senatore Giulio.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Chieggo scusa all'onorevole senatore Giulio, e se sono nell'errore, lo prego di rettificare quanto son per dire. Io tengo per fermo che nel linguaggio censuario la parola *estimo* si riferisca al valore dell'appezzamento; quello che addita la forza produttrice è compreso nella stima: altro è la stima, la classificazione dell'appezzamento, ed altro è l'estimo, parola che significa il valore che si dà a quell'appezzamento. Quindi censuariamente non v'è variazione in quel valore, finchè o non si procede ad un nuovo censimento, o non accadono quelle variazioni che sono indicate negli articoli della legge censuaria.

I miglioramenti introdotti dal proprietario per opera umana potranno cambiare il valore intrinseco dell'appezzamento, ma non l'estimo suo censuario; epperò io credo che, tenendo conto del significato delle parole, quali sono adoperate volgarmente nel linguaggio censuario, la parola *estimo* non possa dar luogo a nessuna ambiguità; per conseguenza quando noi diciamo che si dovranno iscrivere le mutazioni all'estimo, non potrà cadere in mente di nessuno che conosca il linguaggio censuario, che si voglia che si inscrivano i cambiamenti derivati dall'opera umana nella forza produttiva del suolo. Se l'estimo vuol dire valore censuario, se la legge dichiara che per 30 anni non si procede ad un'altra valutazione, evidentemente quest'estimo rimane fisso per 30 anni, salvo nei casi contemplati negli articoli 8° e 9°: questo mi pare evidente.

Tutto sta nel sapere se la parola *estimo* nel linguaggio censuario voglia dire il valore dell'appezzamento, e in allora io ho ragione: se poi vuol dire altra cosa, se si riferisce alla forza produttrice del suolo, ed all'aumento per opera dell'industria umana, allora sarò il primo a dire che questa parola è ambigua. Ma siccome tengo per fermo che la significazione della parola *estimo* si è quella che io ho avuto l'onore di esprimere, così credo che non solo si possa senza inconvenienti mantenere nell'articolo 1°, ma si debba mantenerlo onde dar un'idea precisa dell'oggetto che la legge si propone.

GIULIO. Io non so se abbia per avventura equivocato nelle parole molto somiglianti tra loro di *stima* ed *estimo*; ma dubito che non si sia sempre fatta tra queste due parole la distinzione ora indicata dal signor ministro; dubito che *estimo* sia sempre stato preso nel senso di valore particolare d'un dato appezzamento; e *stima* sia sempre stata presa nel senso generico di valore unitario, e mi conferma in questo dubbio il vederè che in un documento che procede dal Ministero stesso, cioè nella relazione che accompagnava il progetto di formazione del catasto stabile per la terraferma, la parola *stima* è presa nel significato che ora il signor ministro attri-

buisce a quella di *estimo*: trovo che all'articolo 19 del progetto della legge si sono gettate le basi generali per la stima degli opifici.

Essa componesi di tre distinti elementi; del fabbricato propriamente detto, della forza motrice inerente al medesimo, del meccanismo principale che li costituiscono. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Questa è stima.

ALFIERI. Ma non è valutazione.

GIULIO. Si tratta qui di un fabbricato particolare, speciale, e per farne la stima, non l'estimo, si dice qui che si debbono prendere in considerazione tre elementi, cioè il valore del fabbricato propriamente detto, della forza motrice inerente al medesimo, e dei meccanismi principali che lo costituiscono; del resto non voglio ostinarmi, e sono prontissimo a riconoscere che ho preso equivoco tra l'una e l'altra parola.

DI VESME, relatore. Farò ancora un'osservazione, ed è che appunto le variazioni, non nella stima, ma nell'estimo, sono quelle che non si vuole ammettere che si debbano denunziare; se per esempio un terreno incolto è ridotto a vigna. . .

ALFIERI (Interrompendo). Per quanto mi pare, il signor ministro dà il nome di *stima* a quell'operazione, che si fa per apprezzare il valore di un terreno, il nome d'*estimo* al risultato di quest'operazione, e dice: quest'operazione prima non si deve rifare per 30 anni; il risultato di quest'operazione fatta in capo a 30 anni non può cambiare salvo per fatti accennati agli articoli 8° e 9°.

DI VESME, relatore. Se si devono denunziare tutte le mutazioni fatte nell'estimo, allora di necessità. . .

ALFIERI. L'estimo è il risultato della stima, e questo per 30 anni non può mutare se non in conformità degli articoli 8° e 9°; dunque non può esservi ambiguità, nè può succedere che contro al disposto della legge avvenga un mutamento a danno del contribuente. L'ipotesi supposta dal signor relatore non può presentarsi in forza dell'articolo che stiamo ora discutendo, perchè questo censimento prima fatto non può cambiare più in ragione d'una stima, può cambiare per un fatto, ed è il solo fatto accennato da questo secondo articolo.

SAULI. La difficoltà nasce dal confondere insieme i due censimenti: questo è il censimento provvisorio; l'estimo poi si muterà nel censimento parcellare. . .

Voci. No! no!

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando scusa all'onorevole preopinante; si farà o non si farà il censimento parcellare, ma questo non può mutare il risultato del censimento provvisorio: potrà cambiare la determinazione dei singoli censimenti, dei singoli appezzamenti, ma l'estimo non potrà cambiare. È la parte che è dichiarata stabile per 30 anni dalla legge salvo le modificazioni che sono conseguenza dei fatti indipendenti dalla volontà umana, fatti di forza maggiore.

PALLAVICINO-MOSI. Domando la parola perchè mi pare che la questione è divenuta una questione tutta di parole. Si cercava, dietro l'intenzione della Commissione, una espressione che distinguesse l'ammontare censuario dell'appezzamento dal valore elementare.

Si era proposta dal senatore Giulio la parola *contenza* o *quantità*; ma dietro la discussione e la distinzione che si è fatta dal Ministero tra le parole *estimo* e *stima*, la locuzione primitiva dell'articolo è chiaro che si concilia coll'intenzione dell'ufficio, e così parmi che la discussione possa finire.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Lasciando la parola *estimo*?

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

PALLAVICINO-MOSSI. Dico che dopo le spiegazioni date dal signor ministro sulla differenza che passa tra la voce *estimo* e quella di *stima*, mi pare che la Commissione non abbia più difficoltà ad opporre.

DI VESME, relatore. Non come relatore della Commissione, ma per esprimere una mia particolare opinione, dirò che il volere che le leggi valgano, non secondo la loro lettera, ma continuamente secondo l'interpretazione data loro nella discussione di esse, è cosa che porterà pregiudizio. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze (Interrompendo). Io sostengo che non è mai stato contestato che nella lingua censuaria (poichè esiste una lingua censuaria e si è scritto un numero enorme di fogli sul censo), la parola *estimo* è interpretata nel senso che gli fu dato dal Ministero e dal signor senatore Alfieri.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il Ministero propone che si ristabilisca nell'articolo 1° dell'ufficio centrale la parola *estimo* che ne era stata eliminata.

Metto ai voti quest'emendamento.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1° così emendato.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 2° il quale è perfettamente uguale con quello del Ministero:

« Art. 2° A tal uopo ogniqualvolta succede una mutazione nella proprietà o nel dominio utile dei beni stabili, i nuovi possessori dovranno farne la consegna direttamente, od anche indirettamente per mezzo del sindaco all'agente delle finanze, che sarà incaricato della conservazione del catasto, producendo i rispettivi titoli nel modo che verrà stabilito con regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 3° Tale consegna avrà luogo nel termine di mesi 3 dalla data della seguita mutazione, o del preso possesso in caso di successione. »

Qui l'ufficio centrale ha lasciato la clausola *ab intestato* che figura nel progetto ministeriale.

Nel seguito è conforme, e lo leggo pure:

« Per gli atti e contratti stipulati all'estero il suddetto termine sarà di mesi 6.

« Se però la mutazione è portata da giudicati di tribunali esteri, il termine per la consegna è di soli 3 mesi decorrendi dal giorno in cui tali giudicati furono resi esecutori nello Stato. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Qui io credo che il dissenso è semplicemente nelle parole, e che l'ufficio ed il Ministero vogliano la stessa cosa.

Io indicherò quale fu il concetto che informò la proposizione del Ministero. Voleva egli fossero descritte nei libri censuari tutte le mutazioni che possono aver luogo. Ora, ogni mutazione di stabile non può succedere che in due modi: in virtù di un atto, o in virtù di un'eredità *ab intestato*. Per l'eredità in forza di un testamento vi è un atto, e questa è la mutazione in seguito ad un atto; il solo caso in cui non abbia luogo un atto è la successione *ab intestato*. Egli è perciò che il Ministero ha creduto doverne far menzione; e quand'anche non ne avesse fatto cenno, evidentemente vi potrebbe esser compreso nella prima parte della frase: « Tale consegna ha luogo nello spazio di 3 mesi dalla data della succeduta mutazione, » perchè vi è mutazione. Ma qui nascerebbe un inconveniente. Si dice: « Tale consegna avrà luogo nel termine di mesi 3

dalla data della succeduta mutazione. » Quando vi è testamento, la mutazione si opera il giorno stesso dell'apertura del medesimo, quindi vi è una data certa dalla quale corrono i 3 mesi; ma quando vi è successione *ab intestato* non vi è vera mutazione che dal giorno del preso possesso, quindi un erede *ab intestato* potrebbe andare al possesso molti mesi dopo la morte di quello a cui succede, potrebbe trovarsi all'estero, potrebbe non conoscere questo decesso, quindi non si potrebbe più stabilire la medesima decorrenza per fare operare la registrazione nei registri del censo.

Convien dunque contemplare due cose: i casi di mutazioni in virtù di atto e i casi di mutazione in virtù di decesso *ab intestato*, onde poter determinare un differente punto di partenza per i 3 mesi conceduti dalla legge per far inscrivere nei libri catastali la succeduta mutazione.

PINELLI. Io opinerei che sarebbe più prudente l'attenersi semplicemente all'espressione « dalla data della seguita mutazione » senza entrare in discussione sul genere di successione. Se si trattasse puramente di conoscere se la cosa dipende da un atto oppure dal decesso che ha prodotto la mutazione, allora si potrebbe dire: « dall'apertura della successione. » Ma non si tratta, secondo me, di apertura della successione, sibbene di vera, di effettiva mutazione. Ora, se ciò è, bisogna prendere la mutazione nel senso legale, in quello cioè che gli viene attribuito nel diritto civile. Sia che si tratti di successione *ab intestato*, sia che si tratti di successione testamentaria, vi sia un atto o non vi sia nel caso, locchè forma la distinzione, se non m'inganno, posta dal signor ministro, ciò non influisce, secondo me, sulla decorrenza del termine, poichè bisognerà sempre vedere, ancorchè vi sia apertura di testamento, se siasi fatta la mutazione che dipenderà dal termine che la legge impone per l'accettazione dell'eredità. Se dalla decorrenza di questi termini ne seguirà che all'apertura stessa del testamento, all'apertura della successione per il decesso *ab intestato* vi sia stata mutazione, allora sarà decorso in quel momento stesso il termine di 3 mesi; ma non si possono arbitrariamente far decorrere i 3 mesi nè dall'apertura del testamento, nè da un atto dipendente dallo stesso erede, perchè, finchè non sia verificata la mutazione a termine di legge, non si può dire che vi sia stata veramente decorrenza del termine.

Io per conseguenza crederei più sicuro, a scanso di ogni difficoltà, il dire: « Nel termine di 3 mesi dall'eseguita mutazione, » lasciando poi a decidere nei singoli casi quando questa mutazione fosse venuta, sia nel caso di eredità per testamento, sia *ab intestato*. Queste sono le osservazioni che mi sembra si debbano aver presenti e che anche dispenserebbero da una distinzione in ordine ai diversi casi di successione sia per testamento che *ab intestato*.

DE MARGHERITA. Non potrei che dar appoggio all'idea dell'ufficio centrale ed a quella che ha ora espresso l'onorevole preopinante.

Quando si tratta di mutazioni per decesso; queste si fanno dal giorno stesso del decesso dell'antico possessore, ciò che i Francesi esprimono colla frase: *le mort saisit le vif*.

È vero che nessuno può essere suo malgrado erede né legittimo, né testamentario; dipende da chi è chiamato all'eredità l'accettarla o non accettarla, l'accettarla semplicemente o col beneficio dell'inventario, ma una volta accettata, il fatto di questa mutazione risale al giorno del decesso. Per quanto riguarda la mutazione non vi ha differenza tra la successione *ab intestato*, e la successione testamentaria; quindi parrebbe anche a me che sarebbe per avventura più legale, più conveniente l'espressione della legge quando

dicesse: voi avete un tempo per far trascrivere questa votazione seguita a vostro favore in virtù della legge nel caso di successione *ab intestato*, o in virtù del testamento nel caso di successione testamentaria, e questo termine comincia dalla data della seguita mutazione, cioè dal giorno del decesso a cui effettivamente risale l'effetto di ogni atto che posteriormente si faccia rispetto all'eredità, sia essa *ab intestato*, sia testamentaria.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi duole di dover combattere distinti giureconsulti sul terreno della giurisprudenza; ma io credo doverlo fare indotto dal pensiero degli inconvenienti pratici che risulterebbero dalla rigorosa applicazione del principio legale da essi esposto. L'onorevole preopinante ha detto che la mutazione si apriva al punto istesso della morte: e citò la frase usata nella giurisprudenza francese *le mort saisit le vif*.

Se noi accettiamo questa spiegazione, se vogliamo far partire dal giorno della morte il tempo accordato dalla legge all'erede per far iscrivere la mutazione nei libri censuari, in pratica andremo incontro a gravi difficoltà.

Quando l'erede sarà lontano, per esempio, in America, come mai potrà in 3 mesi far operare la mutazione? E se l'erede non volesse accettare l'eredità, o accettarla soltanto col beneficio dell'inventario, lo costringerete voi prima che la proprietà sia perfetta, siasi in lui effettivamente consolidata, lo costringerete, dico, a far operare la mutazione nei libri censuari, onde poi giunto all'epoca, in cui può rinunciare all'eredità, far operare una seconda mutazione?

Questo non mi parrebbe logico. Noi colla legge diciamo che avrà 3 mesi dopo seguita la mutazione perfetta, dopo che l'erede avrà dichiarato d'accettare l'eredità, sia testamentaria, sia *ab intestato*, avrà adito l'eredità, od avrà fatto un atto col quale dimostri d'accettarla: atto che abbiamo voluto indicare colla frase *presa di possesso*.

Noi ci siamo prefisso questo scopo di concedere 3 mesi per operare la trascrizione sui libri censuari dal giorno in cui la mutazione è fatta definitiva per un atto espresso dell'erede.

Non so se questo scopo sia stato perfettamente raggiunto; a me poco esperto di cose legali pare abbastanza chiara la disposizione della legge; tuttavia se si credesse di riformarla in modo più preciso, non avrei nessuna difficoltà che il termine di 3 mesi conceduto per operare questa trascrizione partisse dal giorno in cui l'erede ha fatto un atto col quale ha sancita la mutazione di proprietà.

DE MARGHERITA. Io non disconosco l'opportunità delle osservazioni dell'onorevole signor ministro in ordine al punto di partenza del termine entro il quale deve farsi la trascrizione: io non faccio che impugnare la differenza che l'articolo fa tra la successione legittima e la successione testamentaria.

Convegno che è saggio e prudente il far partire il termine della trascrizione nei libri censuari della mutazione seguita, dal giorno in cui l'erede dichiara di voler essere tale, e non vi ha dichiarazione migliore di voler essere erede, salvo quella che risulta dal prendere possesso dell'eredità; ma dico che se si fa partire da questo punto la presa del possesso, il termine utile per fare la consegna nei libri censuari, ciò deve ugualmente intendersi nelle due specie di successione, perchè io non so vedere una differenza tra l'una e l'altra.

Io dunque mi accosto all'idea del signor ministro quanto al far partire dal preso possesso il termine perchè s'iscrivano nei libri censuari la mutazione che è seguita regolarmente nel giorno della morte del defunto, abbia o non fatto testamento; ma non aderisco a che il termine delle successioni intestate non parta se non dal giorno in cui effettivamente si

è preso questo possesso, perchè mi pare che non sarebbe affatto legale l'idea della distinzione tra l'una e l'altra specie.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. In verità qui io mi dichiaro assolutamente incompetente. Io pensava che la mutazione seguita non fosse perfetta se non dal giorno in cui l'erede ha accettato l'eredità, od ha fatto un atto equivalente ad un'accettazione; ma se vi ha dubbio io non ho difficoltà ad accettare quel modo che si crederà più legale, più chiaro per esprimere la cosa; tanto più che ci accordiamo perfettamente nel concetto.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei la seguente formola: « o dell'adizione all'eredità in caso di successione » perchè questa comprende tutti due i casi tanto di successione testamentaria come di successione *ab intestato*.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io crederei che, trattandosi di cosa legale, sia forse più opportuno il rimandare l'articolo all'ufficio centrale.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io ho domandato la parola per osservare che la variazione proposta dal ministro dell'istruzione pubblica potrebbe incontrare difficoltà, in quanto che non vi è nel nostro diritto, appunto per quel principio che ha invocato il senatore De Margherita, una forma di « adizione di eredità, » ma si trasmette in diritto il possesso.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Io osserverò che se si mette « presa di possesso, » noi cadiamo nella stessa difficoltà, perchè molte volte non c'è un atto materiale di presa di possesso; osserverò poi ancora che molte cause si sono introdotte, e s'introducono tuttodì nei tribunali per dimostrare che uno ha fatto o non ha fatto un atto di erede, adunque la presa in possesso non include veramente sempre un atto possessorio materiale.

L'adizione dell'eredità invece ha luogo quando uno ha fatto un atto che possa farlo ravvisare erede, quando cioè si è presentato come erede.

Perciò mi pare che le parole *adizione dell'eredità* si potrebbero spiegare nel senso medesimo come si spiegherebbe l'altra formola del *preso possesso*; che anzi sia più conveniente di usare il termine legale di *adire l'eredità*, perchè *adire* è più che *accettare*, egli è entrare nell'eredità; del resto, ripeto, è frase usata da tutti i giurisperiti, è frase consacrata dalla giurisprudenza; ma se però si preferisce la parola *accettazione* io non faccio difficoltà.

DI VESME, relatore. Veggo che ormai tutti sono d'accordo sul punto di doversi togliere la distinzione fra la successione testamentaria e la legittima, io non parlo adunque più riguardo a questo punto; ma in quanto all'altra questione l'ufficio era pure della stessa opinione del Ministero, cioè che non si dovesse stabilire per punto di partenza il momento della morte del testatore, ma quello dell'accettazione della eredità; e fu per iscostarsi il meno possibile dal progetto ministeriale, che l'ufficio conservò le parole, quantunque meno acconce che si trovavano nella legge.

Avendo ora consultato i miei colleghi, odo che essi propongono un altro mezzo di togliere la difficoltà, il quale sarebbe di togliere affatto le parole *o del preso possesso in caso di successione*; imperciocchè la mutazione di proprietà non segue senza che sia dapprima seguita l'accettazione...

Molte voci. No! no!

DI VESME, relatore (*Proseguendo*). Finchè l'accettazione non è seguita la proprietà non passa al successore. Questa mutazione avrà due vantaggi, quello cioè di togliere l'ambi-

qua della frase di prendere possesso e quello di racchiudere anche i legati, i quali non sarebbero compresi nella frase generica stata ora proposta di accettazione dell'eredità.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Questa proposta avrebbe l'inconveniente gravissimo che ho indicato; se lasciamo la disposizione che la consegna debba seguire nel termine di mesi tre dalla morte di chi lasciò l'eredità, e si tolgono le parole della presa di possesso, e non si indica che cosa s'intenda per termine in cui la mutazione è seguita, ne viene ciò che è stato spiegato dai giurisperiti che, cioè, saranno tre mesi a partire dalla morte di chi lascia l'eredità perchè la mutazione risale all'epoca del decesso.

Se noi non indichiamo che il termine partirà dall'epoca dell'accettazione, allora partirà da quella del decesso, e molti si troveranno nell'impossibilità di eseguire il prescritto della legge perchè forse non avranno accettato l'eredità che tre mesi dopo la morte.

Io sarei di parere, ripeto, che si rimandasse il progetto alla Commissione.

SICCARDI. Io ho chiesto la parola al fine di proporre una breve osservazione al Senato.

Secondo i principii della nostra giurisprudenza in fatto di successione, sia l'eredità, sia il possesso civile dell'eredità medesima si trasferiscono di pien diritto nella persona dell'erede dal giorno dell'aperta successione; tuttavia la legge ammette alcuni effetti giuridici anche alla presa di possesso materiale dell'eredità; e ne abbiamo un esempio che può essere in qualche parte analogo al caso di cui si tratta, perchè serve anche a fissare il punto della decorrenza d'un termine: ne abbiamo dico un esempio nel Codice civile là dove si tratta del termine dell'inventario legale, il quale è stabilito dal Codice con questa distinzione: se un erede non si trova nel possesso reale, nel possesso effettivo dell'eredità, egli ha 30 anni per deliberare e per accettarla puramente o col beneficio dell'inventario; se poi si trova nel possesso effettivo della eredità, allora il termine per far l'inventario decorre da un diverso punto di partenza, perchè alla presa effettiva del possesso non si potrebbe nella soggetta questione attribuire l'effetto di stabilire il punto da cui abbia a trascorrere il termine, entro il quale debba farsi la consegna delle mutazioni avvenute o per successioni testamentarie o per eredità ab intestato?

ALFIERI. Domando la parola per fare un'avvertenza che per niente riflette il merito intrinseco della questione che si è sollevata io prego il Senato di voler accogliere queste mie parole con la stessa bontà con cui suole udirle.

Se si tratta, secondo acconsentiva il signor ministro, di rimandare questa parte dell'articolo che ora discutiamo all'ufficio centrale, io crederei che si dovesse ben pensare, prima di proporre un cambiamento, se questo sia veramente necessario o se almeno porti con sé un'utilità sufficiente; giacchè tutti sappiamo a qual punto dei nostri lavori ora ci troviamo e come esistano molte e molte leggi, sulle quali il Parlamento ha ancora a deliberare.

Rimandare una legge unicamente per sostituire ad una parola, che potrebbe essere sufficientemente intesa nella applicazione, un'altra forse migliore, non so se sia cosa conveniente.

Dunque se veramente nello studio che farà l'ufficio, qualora il Senato gli rimandi l'articolo, esso verrà a persuadersi che vi sia necessità ed utilità grande di cambiar la redazione dell'articolo, proponga il cambiamento; ma mi pare, lo ripeto, che senza un certo convincimento di questa necessità

non si deve per un solo miglioramento di parole rimandare le leggi all'altro ramo del Parlamento.

DE VERDE, relatore. L'ufficio è concorde in credere necessario che si tolgano le parole *ab intestato*: in quanto al resto non ha difficoltà di accettare più una redazione che un'altra, perchè la crede più questione di parole che di cose. Ma però il solo togliere queste due parole è già variazione, a paper nostro, tale, che porterebbe nuovamente la legge all'altro ramo del Parlamento; ora contro queste mutazioni nessuno si è levato, tutti le credettero necessario. . .

Koci. Nol 99!

DE MARSIGNIA. La differenza si ridurrebbe tra la espressione presa di possesso ed accettazione di eredità, lo per me mi atterrei tanto all'una che all'altra, perchè non so qual differenza vi sia tra di loro.

L'essenziale è che non sia fatta differenza tra le persone che succedono in forza della disposizione della legge e quelle che sono chiamate ad un'eredità per testamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Se si chiede che anche nella successione testamentaria vi sia un atto reale di presa di possesso, allora evidentemente sarebbe opportuno di togliere la parola *ab intestato*; se invece si può interpretare la frase della suddetta mutazione nel senso che io per errore le attribuii, cioè della mutazione compiuta per un atto dell'erede, in allora è indispensabile d'introdurre, di mantenere la distinzione fra le successioni.

Io ripeto, questa è una questione legale; e siccome l'opinione degli onorevoli membri che seggono in questa Camera non è del tutto concorde, mi pare quindi che sarebbe il caso di esaminarla ancora. Dopo un più maturo esame se si crede di dover mantenere la redazione in modo a non lasciare distinzione fra le eredità *ab intestato* e quelle testamentarie, allora piggherò la fronte avanti l'autorità di chi ne sa molto più di me.

GIORDA. Esaminando quest'articolo mi sia permesso di esprimere la mia qualunque sia opinione. Io credo veramente che non ci sia bisogno di farvi nessuna mutazione.

Parliamo della successione *ab intestato*? La legge a questo riguardo è chiara: essa dice che la consegna avrà luogo nel termine di tre mesi dal preso possesso; onde non vi può nascere nè dubbio, nè difficoltà.

Parliamo della successione testamentaria? La legge non è men chiara, perchè essa dice che il termine di tre mesi corre dal fatto della seguita mutazione. Ora questa parola di seguita mutazione equivale, a mio parere, a mutazione effettuata, a mutazione compiuta, di modo che in caso io vedrei l'istesso concetto che vi ha nell'ultima frase dell'articolo dove si accenna al preso possesso.

Io credo che esaminando l'articolo non ci sia proprio necessità di farvi nessuna mutazione, e oserei affermare che in pratica non cadranno mai nè dubbi, nè difficoltà sull'applicazione del medesimo, anche lasciato com'è.

DE MARSIGNIA. Io non so, adattarmi a quella teoria sulla distinzione tra successione *ab intestato* e successione testamentaria; la mutazione, o signori, si opera necessariamente, perchè quello che possedeva non è più, e non può più possedere; resta solo a sapere, chi vi sostenterà. Di questo possesso nessuno può costringersi ad essere erede nè legittimo, nè testamentario malgrado suo; in conseguenza ci vuole qualche atto dell'uomo che spieghi la sua adesione alla mutazione, ma intanto la mutazione si opera nelle due specie di successione dal momento stesso della morte.

Dunque sarà sempre vero che, per quanto si ritardi l'ac-

cettazione dell'eredità, questa rimonterà all'epoca in cui la mutazione si operò naturalmente, perchè un possessore deve sottentrare ad un altro, e per conseguenza troverà nel mio senso la legge troppo difettosa sotto l'aspetto legale quando s'introducesse nella medesima una distinzione che la legasse ad un principio non necessario.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi vien detto che la distinzione che è stata introdotta nell'articolo 3° si trova nelle patenti del 1839.

Se il Senato volesse concedermi qualche minuto di tempo, ho mandato a cercare queste patenti, e forse la lettura dell'articolo che tratta un tale argomento potrà dare qualche lume...

DI VESME, relatore. Intanto che si attende io desidererei fare una breve osservazione al Senato, per ispiegare maggiormente il motivo che mosse l'ufficio a far questa modificazione.

Supponiamo che un testatore abbia fatto testamento in questi termini: « Lascio i miei figli eredi in parti uguali ». Questa sanzione è testamentaria, ed è perfettamente quale sarebbe se fosse stata *ab intestato*. Perchè dunque, giacchè le cose sono eguali nell'uno e nell'altro caso, dev'esservi una legislazione diversa? Perchè in un caso si dovrà stabilire tre mesi dopo la presa di possesso, ed in un altro caso un altro termine che non è neppur bene definito? Se la seguita mutazione deve prendersi nel senso che or ora diceva il senatore Gioia, tutte le difficoltà che, non ha gran tempo, opponeva il signor ministro delle finanze contro la redazione proposta dalla Commissione, si ommettersero ben anche le ultime parole, tutte pugneranno anche contro il caso della successione testamentaria.

Un erede testamentario può trovarsi in America, può non voler accettare, può voler differire, può accettare col beneficio dell'inventario, e in conseguenza dal momento della seguita mutazione scorreranno non solo tre mesi, ma un tempo anche molto maggiore prima che il destinato erede abbia preso possesso o sia di fatto erede.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Le osservazioni dell'onorevole senatore Gioia tendevano a dimostrare che le parole *dalla data della seguita mutazione*, possono avere ugual valore a quelle *della presa di possesso*.

Allora vede l'onorevole preopinante che non vi sarebbe differenza nella decorrenza del termine nella successione testamentaria ed in quelle *ab intestato*.

Per ambedue queste successioni il termine comincierebbe a decorrere dal momento in cui un fatto dell'erede venga a giustificare che egli si tiene per erede; epperò io credo che non si dovrebbe perdere un tempo prezioso in questi ultimi mesi della sessione, e che si potrebbe andar innanzi ed ammettere il progetto ministeriale, perchè veramente, lo ripeto, le parole di *seguita mutazione* possono avere lo stesso valdre che hanno le altre di *presa di possesso*.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Le patenti del 1839 sono molto più esplicite; esse danno infinite spiegazioni. In esse sono considerate separatamente le mutazioni testamentarie e quelle *ab intestato*.

L'articolo 9 dice:

« Le mutazioni operate in forza di testamento saranno consegnate nei mesi sei successivi. »

Per la successione *ab intestato* trovasi una frase analoga.

Ecco cosa dice l'articolo 11:

« Il termine per la consegna delle successioni *ab intestato* decorre a carico di chi ne assume il possesso come erede, ed è di mesi sei dal giorno dell'assunto possesso. »

Vede il Senato come le patenti del 1839 facessero una distinzione fra le due successioni. Invocai queste disposizioni perchè molti degli onorevoli senatori ed in ispecie il senatore De Margherita non vedevano motivo per fare distinzione fra la successione testamentaria e quella *ab intestato*.

Questa distinzione adunque esiste già nella legge del 1839; tant'è che essa per la successione testamentaria fa decorrere il tempo accordato per la consegna dal giorno dell'apertura, e per la successione *ab intestato* dalla presa di possesso, onde non vedo il perchè non si possano mantenere anche nella legge presente.

SICCARDI. Aggiungerò ancora una parola per evitare, se è possibile, la necessità di un rinvio alla Commissione.

Tutta l'ambiguità viene da quelle parole *della seguita mutazione*. Veramente nel senso strettamente legale, così nelle successioni *ab intestato*, come nelle successioni testamentarie, la mutazione di proprietà si opera all'epoca della morte di colui della cui eredità si tratta. Ma osserverò che qui verisimo in materia essenzialmente penale, poichè si tratta in sostanza d'infliggere una multa a chi contravverrebbe alla legge non facendo la consegna della mutazione nel termine prescritto.

Ora i tribunali, quando si tratta di applicare disposizioni penali, non si attengono sempre allo strettissimo rigore delle parole allorchè esse sono tali che la loro significazione può piegarsi ad un senso più mite.

Naturalmente l'erede testamentario, finchè il testamento non è aperto, si può presumere che ignori di essere stato instituito erede; quindi nasce la presunzione, facilmente accettabile, che quando la legge ha detto: *della seguita mutazione*, abbia inteso quel punto, trascorso il quale il successore sarebbe in mora, sarebbe veramente in colpa se non avesse adempito alle disposizioni della legge, potendo ciò fare per la notizia ricevuta, coll'apertura del testamento, della qualità su lui conferita, e del dovere che sta annesso a tale qualità.

Io credo, o signori, che questa sarebbe indubitatamente la interpretazione che in materia penale verrebbe data alla legge, e penso che se vi è un po' di ambiguità nella legge, in pratica quest'ambiguità cesserebbe, e non potrebbe produrre verun cattivo risultamento.

MASSA-SALUZZO. Io mi associo intieramente alle osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore Siccardi per la ragione anche che una legge rischiarerà l'altra. Nella legge poco tempo fa votata, colla quale s'impone una tassa sulle successioni, si fissa il termine per denunziare la successione e per pagare la tassa. In essa non si sono misurati così rigorosamente i termini per stabilire quando debba intendersi aperta la successione; ma si lasciò l'intelligenza di quest'espressione alla giurisprudenza.

Or dunque, quando si tratterà di una successione testamentaria *ab intestato*, dell'una e dell'altra facendosi la consegna, avremo perciò un termine preciso dal quale dedurre e quello per la consegna, e quello per il pagamento del diritto di successione.

Siccome dunque abbiamo termini precisi in una legge, la quale può rischiararne un'altra, così l'ammissione di questo articolo, anche come si trova, non può produrre difficoltà veruna in pratica; onde sia per le ragioni svolte dall'onorevole senatore Siccardi, sia per quelle che ho l'onore di sottoporre io medesimo al Senato, mi pare che possa accettarsi l'articolo medesimo nella forma proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuol passare alla votazione dell'articolo 3.

Molte voci. Sì sì!

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo come è stato proposto dal Ministero voglia levarsi.

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: RIORDINAMENTO DEL BARRACCELLATO IN SARDEGNA; STABILIMENTO DI QUATTRO LINEE TELEGRAFICHE; AUMENTO DI RETRIBUZIONE DELLA GENTE DI MARE ALLA CASSA DI RISPARMIO E DI BENEFICENZA PER LA MARINA MERCANTILE; RIORDINAMENTO DEI CONSIGLI DELLA MARINA MEDESIMA.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro dell'interno, un progetto di legge per

il riordinamento del barracellato in Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1608.)

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici, un progetto di legge per lo stabilimento di quattro linee telegrafiche (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1635); ed a nome del ministro della guerra e marina un progetto di legge riguardante l'aumento di retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1528), e finalmente un altro progetto di legge, pure a nome del ministro della guerra e marina, pel riordinamento dei Consigli della marina mercantile (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1615).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti, ed invito i signori senatori alla continuazione della discussione della legge che ci occupa per domani all'ora solita.

La seduta è levata alle ore 5.